

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 290 DEL 28.08.2017

OGGETTO: RAGIONERIA – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI ESAME ED APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE”

L'anno duemiladiciassette il ventotto del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	ASSENTE
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RAGIONERIA – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI ESAME ED APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE”

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 comma secondo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Atteso che la ricognizione ha per oggetto, secondo quanto disposto dalla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la totalità delle *“partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto individuando quali debbano essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 commi 1 e 2”*

Assunto che con medesima deliberazione la Sezione Autonomie ha inteso sottolineare che divengono rilevanti al fine della rilevazione oggetto del presente atto deliberativo le partecipazioni indirette se *“detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g, d.lgs. n. 175/2016)”* identificando il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione

Pubblica chiosando che “sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”.

Dato atto che, con propria deliberazione della Giunta comunale n. 258 dello scorso 17 luglio 2017, il Comune di Biella ha individuato il seguente gruppo amministrazione pubblica per l’annualità oggetto di consolidamento:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	% POSSESSO DIRETTO	% POSSESSO INDIRETTO	% POSSESSO TOTALE
A.T.A.P. S.P.A. AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	SOCIETA' PARTECIPATA	6,82000%	0,00000%	6,82000%
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	3,10000%	3,10000%
ATAP GOLD - S.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	6,82000%	6,82000%
ATO2ACQUE S.C.A.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	6,21000%	6,21000%
BIELLA INTRAPRENDERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SOCIETA' PARTECIPATA	6,50000%	0,00000%	6,50000%
CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI	SOCIETA' PARTECIPATA	37,22700%	0,73300%	37,96000%
CORDAR SVILUPPO S.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	37,22700%	37,22700%
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO			
CO.S.R.A.B. – CONSORZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AREA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
CONSORZIO COMUNI ZONA BIELLESE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
ENER.BIT SRL	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	18,25000%	18,25000%
EXTRA.TO S.C. A R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	0,17400%	0,17400%
FONDAZIONE FUNIVIE OROPA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE IN LIQUIDAZIONE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO			
IDROELETTRICA OROPA - S.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	33,51000%	33,51000%
I.R.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO			
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA	24,44000%	0,00000%	24,44000%
SFC SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI	SOCIETA' PARTECIPATA	0,00000%	0,00348%	0,00348%
SOCIETA' ACQUE POTABILI DI COSSILA S.R.L.	SOCIETA' PARTECIPATA	1,98500%	0,00000%	1,98500%

Acquisito che il Comune di Biella, dal combinato disposto dell’articolo 2 comma 1 lettera b), T.U.S.P., e dal d.lgs. 118/2011 in ambito di enti e società partecipate, non detiene partecipazioni di controllo in alcuna società e che gli enti strumentali controllati risultano essere I.R.I.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali, che non possiede alcuna partecipazione in società a qualsivoglia natura, ed il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI PIEMONTE che deteneva una partecipazione, alla data della rilevazione (23 settembre 2016), nella società CSP – Innovazione nelle ICT Società consortile a responsabilità limitata, pari al 25,98% del capitale sociale costitutivo generante una partecipazione indiretta pari allo 0,2104%, rapporto partecipativo conclusasi in data primo aprile 2017 per il tramite dell’azione di recesso esercitata dallo stesso CSI Piemonte.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 - quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con definitivo atto consigliere n° 41 del 26 maggio 2015, opportunamente verificato con la delibera del Consiglio comunale n° 52 dello scorso 28/06/2016, provvedimento del quale la bozza consigliere oggetto di proposta costituisce atto di aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non essendo variato l'assetto partecipativo dell'Ente Comune di Biella nelle proprie quote societarie, non necessita l'acquisizione del parere espresso dall'Organo di revisione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di formulare la seguente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale:
 - a) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandone le motivazioni del mantenimento come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - c) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - d) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - e) di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-